



BIOSUISSE

ALLEGATI

ALLE DIRETTIVE BIO
SUISSE

Versione del 15 aprile 2024

Indice

Allegati alle direttive Bio Suisse

Elenco delle abbreviazioni	3
Parte I: Direttive comuni	4
Allegato 1 alla parte I, cap. 1: Definizione di origine svizzera	4
Allegato 1 alla parte I, cap. 2.1: Elenco delle organizzazioni autorizzate al controllo e alla certificazione secondo le direttive Bio Suisse (Svizzera)	5
Allegato 1 alla parte I, cap. 2: Condizioni del contratto di produzione Gemma Bio Suisse	8
Allegato 2 alla parte I, cap. 2: Condizioni di licenza Bio Suisse	11
Allegato 3 alla parte I, cap. 2: Regolamento tariffario del contratto di licenza Gemma	14
Allegato 1 alla parte I, cap. 4: Autodichiarazione requisiti sociali	16
Allegato 1 alla parte I, cap. 5.1: Codice di condotta per il commercio di prodotti Gemma	19
Allegato 2 alla parte I, cap. 5.5: Codice di condotta per una prassi commerciale responsabile per l'importazione di prodotti Gemma	21
Parte II: Direttive per la produzione vegetale e per l'allevamento in Svizzera	23
Allegato 1 alla parte II art. 2.4.3.1: Marchi autorizzati per l'apporto di concimi aziendali di aziende non biologiche	23
Allegato 1 alla parte II art. 5.5.1: Polli a duplice attitudine ammessi	24
Allegato 1 alla parte II art. 5.5.6.2: Linee ibride di polli da ingrasso ammesse	25
Allegato 1 alla parte II art. 5.7.1: Conferma dei requisiti bio all'acquisto di avannotti e uova non biologici	26
Allegato 2 alla parte II art. 5.7.8: Elenco dei fattori di produzione per la piscicoltura Gemma	27
Parte III: Prescrizioni per trasformazione e commercio	29
Allegato 1 alla parte III, cap. 1.12: Standard Food Safety riconosciuti	29
Allegato 2 alla parte III, cap. 1.12: Elenco delle associazioni di produttori direttamente riconosciute da Bio Suisse	30
Allegato 3 alla parte III, cap. 1.12: Mezzi e misure ammessi	31
Parte V: Direttive per aziende all'estero e prodotti importati	33
Allegato 1 alla parte V art. 3.1.1.7: Enti di certificazione BSO	33
Allegato 2 alla parte V art. 3.1.5.3: Certificazione agevolata di gruppi di piccoli contadini	34
Allegato 3 alla parte V art. 3.1.6: Panoramica della certificazione necessaria per ogni tipo di impresa	35
Allegato 4 alla parte V art. 3.1.7: Elenco delle associazioni di produttori direttamente riconosciute da Bio Suisse	37
Allegato 1 alla parte V, cap. 3.8: Prodotti a rischio	39
Allegato 1 alla parte V art. 4.2.2.5: Elenco dei Paesi e delle colture critici in relazione agli OGM	42
Allegato 1 alla parte V, cap. 5.2: Mezzi e misure ammessi per il controllo degli organismi nocivi nello stoccaggio e nella trasformazione	44

Elenco delle abbreviazioni

Allegati alle direttive Bio Suisse

Bio-UE	Certificato secondo il Regolamento relativo al metodo di produzione biologico dell'Unione Europea (si veda «RegBio-UE»)
BRC	British Retail Consortium
BSO	BIOSUISSE ORGANIC – Designazione e logo per aziende all'estero e i loro prodotti certificati secondo le direttive Bio Suisse
CFI	Commissione del marchio internazionale di Bio Suisse
CFP	Commissione del marchio produzione di Bio Suisse
CFM	Commissione del marchio trasformazione e commercio
non biologico	Da produzione convenzionale o PI; spesso (p. es. nella dichiarazione di derrate alimentari) viene sostituito da «convenzionale»
OGM	Organismi geneticamente modificati
PCR	Polymerase Chain Reaction - un metodo di biologia molecolare per la moltiplicazione di patrimonio genetico
PER	Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (si veda l'« OPD»)
PI	Produzione integrata
RegBio-UE	Ordinanza (UE) 2018/848
SAS	Servizio di accreditamento svizzero SAS
SAU	Superficie agricola utile
SCM	Bio Suisse «Supply Chain Monitor»
SS	Sostanza secca

Parte I: Direttive comuni

Allegato 1 alla parte I, cap. 1: Definizione di origine svizzera

- Si considerano di origine svizzera i prodotti provenienti da tutte le regioni del paese, compreso il Principato del Liechtenstein e le altre enclavi doganali estere (Büdingen, Campione), la zona franca del Paese di Gex e dell'Alta Savoia (zona franca di Ginevra) nonché le superfici delle aziende agricole nella zona di confine ai sensi dell'Art. 43 della Legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (SR 631.0), che vengono coltivate almeno dal 1° gennaio 2014 senza interruzioni.

Allegato 1 alla parte I, cap. 2.1: Elenco delle organizzazioni autorizzate al controllo e alla certificazione secondo le direttive Bio Suisse (Svizzera)

Approvato dal consiglio direttivo Bio Suisse il 31.10.2020.

1. Criteri per gli enti di certificazione in possesso di un'omologazione per il controllo e la certificazione di aziende nell'ambito delle direttive Bio Suisse

1.1 Requisiti generali

- L'ente di certificazione offre il controllo e la certificazione nell'ambito dell'Ordinanza sull'agricoltura biologica. Per tutti i settori registrati è presente un accreditamento valido con il campo di applicazione «direttive Bio Suisse» del SAS (ISO/IEC 17020 ovvero ISO/IEC 17065). L'ente di certificazione figura quale ufficio di controllo bio nell'elenco UE dei Paesi terzi. Su richiesta i rapporti audit e i decreti del SAS vengono messi a disposizione di Bio Suisse⁽¹⁾.
- Per il controllo e la certificazione le direttive Bio Suisse vengono considerate come un'unità. Ciò comprende in particolare il fatto che anche deroghe a livello dell'Ordinanza sull'agricoltura biologica, che riguardano le aziende agricole Gemma e i prodotti Gemma, vengano segnalate a Bio Suisse⁽¹⁾.
- Il sistema tariffario dell'ente di certificazione riflette la logica solidale tra le aziende (nella coltivazione, nella trasformazione e nel commercio): è da escludere una discriminazione a causa della posizione, della lingua e della distanza. Tra grandi e piccole aziende sussiste un'adeguata ripartizione degli oneri⁽¹⁾⁽²⁾.
- Tutte le informazioni di Bio Suisse e dei relativi partner contrattuali vengono trattate in modo confidenziale.
- Le date per i corsi di formazione per addetti a controllo e certificazione nonché i contenuti didattici e le documentazioni che riguardano i requisiti Bio Suisse vengono segnalati tempestivamente a Bio Suisse. Su richiesta Bio Suisse può partecipare ai corsi di formazione regolari per addetti a controllo e certificazione e offrire attivamente unità didattiche.
- Partecipazione a corsi di formazione e a riunioni di coordinamento organizzati da Bio Suisse per il controllo e la certificazione delle direttive Bio Suisse.
- L'ente di certificazione attua le prescrizioni formulate da Bio Suisse relativamente alla definizione delle priorità per ispezioni e certificazioni. Tali prescrizioni vengono prima concordate congiuntamente tra Bio Suisse e tutti gli enti di certificazione autorizzati.
- La verifica relativa alla concordanza dei dati (indirizzo aziendale e persona/-e responsabile/-i, numero dell'azienda, prodotti, stato Gemma) viene effettuata insieme e senza reciproca imputazione dei costi. Lo stato Gemma delle aziende viene inserito nel sistema dell'ente di certificazione.
- L'ente di certificazione consulta gli uffici di competenza presso Bio Suisse in caso di lacune nell'interpretazione delle direttive e delle prescrizioni. La presentazione nei confronti delle autorità avviene in coordinamento con Bio Suisse.
- L'ente di certificazione informa i propri clienti in modo corretto e fedele in merito ai requisiti Bio Suisse. Favorisce l'accettazione da parte dei clienti nei confronti dei controlli bio e della certificazione bio tramite informazioni adeguate, corsi di formazione e la presenza delle persone incaricate del controllo. Presso terzi mostra correttezza e obiettività nei confronti dei concorrenti. Si rinuncia a metodi pubblicitari e di vendita sleali (Legge federale contro la concorrenza sleale, in particolare articolo 3).
- Gravi contestazioni da parte di terzi o richieste dei media che riguardano le aziende Gemma e i prodotti Gemma vengono immediatamente segnalate a Bio Suisse, indicando le misure avviate.
- L'ente di certificazione non agisce quale concorrente di Bio Suisse. L'ente di certificazione non compare con il proprio logo aziendale o un altro marchio quale centro di assegnazione dell'etichetta bio né sugli imballaggi né nella comunicazione. In merito all'indicazione dell'ente di certificazione sui prodotti Gemma, l'ente figura solo in forma testuale (nome e/o codice). Invece, per tutti gli altri prodotti bio, può essere utilizzato anche il logo aziendale o un altro marchio di certificazione (se possibile sul lato non rilevante per la commercializzazione)⁽¹⁾.
- L'ente di certificazione deve essere organizzato secondo il diritto privato⁽¹⁾.

¹ In caso di mancato adempimento di tale punto dei criteri, Bio Suisse non stipula contratti con un nuovo ente di certificazione.

² Non vale quale criterio per enti di certificazione in possesso di un'autorizzazione per il controllo e la certificazione di aziende all'estero, si veda Ente di certificazione BSO.

- Ammissione di Bio Suisse per l'audit periodico relativo all'attività dell'ente di certificazione⁽¹⁾.
- Bio Suisse può consultare in qualsiasi momento i documenti relativi alle ispezioni e alle certificazioni di aziende e imprese certificati secondo le direttive Bio Suisse. Ciò vale anche per decisioni in materia di ricorso. La comunicazione di informazioni, dati e documenti a Bio Suisse avviene in conformità agli accordi contrattuali.
- Gli enti di certificazione autorizzati si impegnano alla collaborazione reciproca in casi di sospetto e alla trasmissione di informazioni e dati se i clienti cambiano ente di certificazione.
- Pubblicazione dei certificati e/o dei dati relativi a indirizzo e certificazione di tutte le aziende certificate bio su una piattaforma internet definita da Bio Suisse in accordo con tutti gli enti di certificazione autorizzati.
- Se si sospettano gravi violazioni delle direttive Bio Suisse, i chiarimenti necessari ed eventuali controlli supplementari vengono svolti in via prioritaria.

1.2 Speciali requisiti al controllo

- L'ente di certificazione assicura per contratto che, presso le aziende registrate, può controllare tutti i settori rilevanti (anche senza preavviso). Laddove necessario, ciò deve includere anche le divisioni aziendali non biologiche.
- Stesura di una lista con subcontraenti nel controllo delle aziende Gemma ovvero dei licenziatari.
- Predisposizione di un sistema express che assicuri che eventuali risultati critici dei controlli vengano presentati al responsabile della certificazione al massimo entro quattro giorni lavorativi dal controllo⁽²⁾.

1.3 Speciali requisiti relativi alla certificazione

- Si ricorre solo a persone addette alla certificazione che operano anche come controllori⁽²⁾.
- L'organo di certificazione per l'agricoltura è costituito almeno per il 50 % da professionisti (agricoltori/consulenti)⁽²⁾.
- Rilascio dei certificati ai sensi di ISO/IEC 17065 alle aziende con prodotti che soddisfano i requisiti Bio Suisse. Decretare sanzioni secondo il relativo regolamento di Bio Suisse. Le decisioni in materia di certificazione con obbligo di notifica devono essere segnalate a Bio Suisse entro il termine definito per contratto. Ciò vale anche per i ricorsi nel merito e le decisioni in materia. Le decisioni che comportano provvedimenti da parte di Bio Suisse devono essere fornite con i dati specificati nei regolamenti delle sanzioni.
- Informare immediatamente Bio Suisse in caso di problemi gravi che riguardano la certificazione di aziende Gemma e prodotti Gemma.
- Rilascio di autorizzazioni speciali per produttori secondo il catalogo dei criteri di Bio Suisse⁽²⁾.
- I regolamenti delle sanzioni per l'ambito dell'Ordinanza sull'agricoltura biologica vengono adeguati dall'ente di certificazione, per quanto possibile, ai regolamenti delle sanzioni di Bio Suisse. Nel settore dell'agricoltura l'ente di certificazione collabora inoltre nel gruppo di lavoro «Agricoltura biologica»⁽²⁾.

1.4 Speciali requisiti relativi al servizio ricorsi

- I casi di ricorso che riguardano aziende Gemma o prodotti Gemma devono essere presentati al servizio ricorsi di bio.inspecta⁽¹⁾.

1.5 Speciali requisiti relativi all'agricoltura

- La struttura tariffaria soddisfa i criteri seguenti⁽²⁾:
 - nessuna tariffa che dipende dal dislocamento
 - nessuna tariffa specifica per la lingua
 - importi che dipendono dalle dimensioni dell'azienda
- Gli addetti al controllo previsti per il settore dell'agricoltura devono avere preferibilmente esperienza pratica in materia di agricoltura biologica o consulenza biologica.
- Un controllore verifica la stessa azienda preferibilmente per massimo tre anni consecutivi. Dopo massimo cinque anni o sei controlli deve essere incaricata un'altra persona.

1.6 Speciali requisiti relativi alla trasformazione e al commercio

- La struttura tariffaria soddisfa i criteri seguenti⁽²⁾:
 - nessuna tariffa che dipende dal dislocamento
 - nessuna tariffa specifica per la lingua
 - tariffa speciale vantaggiosa per le aziende a pura gestione biologica
 - un piccolo audit è incluso nell'offerta

1.7 Procedura in caso di deroghe

In caso di deroghe nei singoli punti dei criteri è il consiglio direttivo di Bio Suisse a decidere in merito a obblighi o ulteriori sanzioni fino alla revoca del certificato di ammissione.

2. Enti di certificazione ammessi per produttori (incl. trasformazione in azienda) e per acquaculture

bio.inspecta AG Postfach 5070 Frick Tel. 062 865 63 00 Fax 062 865 63 01 contatto@bio-inspecta.ch www.bio-inspecta.ch Numero di accreditamento: SCESp 0006 Codice dell'ente di certificazione per indicazione sull'imballaggio di prodotti bio: CH-BIO-006	Bio Test Agro AG (BTA) Erlenuweg 17 3110 Münsingen BE Tel. 031 722 10 70 Fax 031 722 10 71 info@bio-test-agro.ch www.bio-test-agro.ch Numero di accreditamento: SCESp 0086 Codice dell'ente di certificazione per indicazione sull'imballaggio di prodotti bio: CH-BIO-086
---	---

3. Enti di certificazione ammessi per la trasformazione e il commercio

bio.inspecta AG Postfach 5070 Frick Tel. 062 865 63 00 Fax 062 865 63 01 contatto@bio-inspecta.ch www.bio-inspecta.ch Numero di accreditamento: SCESp 0006 Codice dell'ente di certificazione per indicazione sull'imballaggio di prodotti bio: CH-BIO-006	Ecocert Swiss AG Hafenstrasse 50c 8280 Kreuzlingen Tel. 071 626 06 26 Fax 071 626 06 23 office.switzerland@ecocert.com www.ecocert.com Numero di accreditamento: SCE-Sp 0004 Codice dell'ente di certificazione per indicazione sull'imballaggio di prodotti bio: CH-BIO-004	ProCert AG Marktgassee 65 3011 Bern Tel. 031 560 67 67 Fax 031 560 67 60 bern@procert.ch www.procert.ch Numero di accreditamento: SCE-Sp 0038 Codice dell'ente di certificazione per indicazione sull'imballaggio di prodotti bio: CH-BIO-038
---	---	--

Allegato 1 alla parte I, cap. 2: Condizioni del contratto di produzione Gemma Bio Suisse

A. Obblighi e prestazioni di Bio Suisse

1. Protezione del marchio registrato «Gemma»

Bio Suisse è un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro, che rappresenta gli interessi delle aziende di produzione svizzere Gemma e dei licenziatari. Essa è titolare del marchio registrato «Gemma» e ne amministra e protegge l'uso conforme alla legge. Le violazioni delle direttive Bio Suisse ovvero l'uso abusivo del marchio registrato «Gemma» sono perseguiti da Bio Suisse con severe sanzioni a norma dei regolamenti Bio Suisse sulle sanzioni. Bio Suisse si impegna inoltre a intervenire immediatamente contro l'uso abusivo del marchio «Gemma» o il riferimento illecito alle direttive Bio Suisse nonché contro imitazioni non autorizzate e se necessario ad adire le vie legali.

2. Rilascio del marchio registrato «Gemma»

Con la firma del contratto di produzione Gemma, Bio Suisse conferisce all'azienda di produzione il diritto all'impiego del marchio registrato «Gemma». Oltre all'adempimento del contratto di produzione Gemma, la condizione per poter contrassegnare i prodotti con la Gemma è l'ottenimento di un certificato di un ente di certificazione riconosciuto da Bio Suisse attestante il rispetto delle direttive Bio Suisse e l'adesione valida a un'organizzazione associata a Bio Suisse.

Per i prodotti importati destinati ad essere commercializzati con il marchio Gemma, le condizioni sono le disposizioni dell'Ordinanza federale sull'agricoltura biologica e di Bio Suisse (parte V delle direttive). Tra le altre cose, per tali prodotti deve essere disponibile un attestato Gemma specifico per ciascuna partita, rilasciato dal segretariato centrale sulla base di un controllo del flusso delle merci.

3. Ulteriore sviluppo delle direttive

Bio Suisse rielabora costantemente le proprie direttive. L'azienda di produzione può esercitare un influsso sulla formazione delle opinioni e sullo sviluppo delle direttive tramite l'organizzazione associata a Bio Suisse o facendo parte degli organi di Bio Suisse.

4. Informazione delle aziende di produzione Gemma

Bio Suisse informa regolarmente i partner contrattuali su temi quali l'agricoltura biologica, la trasformazione, il mercato bio e l'assicurazione della qualità. Bio Suisse informa i partner contrattuali tramite canali adeguati ed è a disposizione dei partner per qualunque informazione.

5. Pubbliche relazioni e trasparenza del mercato bio

Bio Suisse informa regolarmente il pubblico sull'agricoltura biologica e sui pregi dei prodotti Gemma. Bio Suisse si adopera a livello politico per l'agricoltura biologica e pubblicizza con diversi mezzi la Gemma. Essa mette a disposizione delle aziende di produzione materiale informativo e pubblicitario a prezzo di costo.

Bio Suisse segue gli sviluppi dei dati di mercato essenziali e crea così una maggiore trasparenza del mercato. Essa cura i contatti con le ditte di trasformazione, commerciali e d'importazione e incrementa attivamente la vendita dei prodotti Gemma.

B. Obblighi delle aziende di produzione Gemma

6. Rispetto delle direttive Bio Suisse

L'azienda di produzione si impegna a rispettare le parti integranti del contratto ai sensi della cifra 3 del contratto di produzione Gemma Bio Suisse, in particolare le direttive Bio Suisse per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma nell'intera azienda a partire dall'inizio della conversione.

Rispettando le parti integranti del contratto indicate sopra l'azienda di produzione certificata Gemma con SAU adempie i requisiti PER.

7. Controllo e certificazione da parte di organizzazioni riconosciute

L'azienda di produzione stipula un contratto separato con l'ente di certificazione riconosciuto da Bio Suisse per la certificazione di tutti i prodotti che l'azienda produce, vende e/o trasforma secondo le direttive Bio Suisse, assoggettandosi a un sistema di controllo e di certificazione ufficialmente riconosciuto. Il controllo può avvenire da parte di un'altra organizzazione riconosciuta da Bio Suisse, laddove il rapporto di controllo in tal caso va sottoposto all'ente di certificazione riconosciuto per la certificazione.

L'ente di certificazione riconosciuto da Bio Suisse certifica il rispetto delle direttive Bio Suisse in tutta l'azienda. Il diritto all'impiego del marchio registrato «Gemma» e il riferimento alle direttive Bio Suisse vengono concessi esclusivamente tramite il contratto di produzione Gemma. Bio Suisse si riserva il diritto di rifiutare l'uso del marchio Gemma anche in caso di rispetto delle direttive Bio Suisse confermato da parte dell'ente di certificazione riconosciuto da Bio Suisse se le condizioni contenute nel contratto di produzione Gemma non fossero rispettate.

Con la firma di tale contratto l'azienda di produzione autorizza l'organizzazione di controllo e di certificazione incaricata a mettere a disposizione di Bio Suisse tutti i dati rilevati nell'azienda.

8. Informazioni per Bio Suisse

L'azienda di produzione è tenuta a comunicare a Bio Suisse per via scritta o elettronica modifiche al contratto quali cambio di indirizzo o un cambio nella direzione aziendale.

Per le comunicazioni commerciali di Bio Suisse al o alla responsabile aziendale, l'azienda di produzione deve fornire a Bio Suisse almeno un recapito postale, un numero di telefono e un indirizzo e-mail.

L'azienda deve fornire informazioni a Bio Suisse e alle organizzazioni da essa incaricate circa i quantitativi prodotti e/o immessi sul mercato.

Per l'adempimento ai propri obblighi, Bio Suisse dipende dai dati agricoli delle aziende di produzione. L'applicazione «Mia condivisione dei dati agricoli» dell'Ufficio federale dell'agricoltura nel portale Agate mette a disposizione dati verificati, non appena il produttore o la produttrice acconsente alla trasmissione dei dati. Tali dati vengono trasmessi in forma protetta a Bio Suisse. L'azienda di produzione non deve inserirli più volte. Il contratto di produzione obbliga l'azienda a condividere tramite «Mia condivisione dei dati agricoli» i dati rilevanti per Bio Suisse o a metterli a disposizione di Bio Suisse in altro modo, dietro pagamento di una commissione per l'esame e la gestione dei dati calcolata in base all'onere.

I dati trasmessi vengono gestiti ai sensi della sezione C Protezione dei dati.

9. Dichiarazione di prodotti biologici

L'azienda di produzione si impegna a dichiarare i prodotti in modo corretto e conforme alle direttive e ad altre normative di Bio Suisse.

10. Presenza sul mercato

Ogni azienda è tenuta a collocare un'insegna con la Gemma e l'indirizzo e almeno un grande pannello con la Gemma in una posizione ben visibile del fabbricato aziendale.

Nella vendita diretta l'azienda di produzione promuove nei limiti del possibile la Gemma impiegando i materiali per la promozione delle vendite e gli imballaggi elaborati da Bio Suisse nonché strutturando i propri prodotti secondo le direttive Bio Suisse. L'azienda di produzione appoggia le misure per una determinazione dei prezzi equa e corretta dei prodotti bio. L'azienda di produzione osserva le raccomandazioni di prezzi indicativi di Bio Suisse.

11. Formazione e perfezionamento

In occasione del controllo nel primo anno di conversione va presentato un attestato di partecipazione alla formazione obbligatoria secondo le direttive Bio Suisse. L'azienda di produzione è responsabile del regolare perfezionamento di collaboratrici e collaboratori.

12. Acquisto di prodotti Gemma

Se un'azienda di produzione raggiunge una determinata cifra d'affari con la vendita di prodotti Gemma acquistati, essa è tenuta anche a stipulare un contratto di licenza e a versare le tasse di licenza. La cifra d'affari minima è disciplinata nelle direttive Bio Suisse e l'ammontare delle tasse di licenza è fissato nel regolamento tariffario inerente al contratto di licenza Gemma.

13. Notifica di contestazioni di terzi

L'azienda di produzione notifica immediatamente a Bio Suisse tutte le contestazioni di terzi (p. es. tramite le autorità cantonali) in particolare per quanto concerne la legislazione in materia di derrate alimentari, protezione degli animali e protezione delle acque e l'Ordinanza sull'agricoltura biologica. L'azienda di produzione autorizza Bio Suisse a visionare le contestazioni di terzi notificate all'ufficio di controllo e all'ente di certificazione.

C. Protezione dei dati

14. Protezione dei dati

Bio Suisse attribuisce una grande importanza alla protezione dei dati dei propri partner contrattuali. Bio Suisse si impegna a rispettare elevati standard di protezione dei dati, che pubblica nella [Dichiarazione sulla protezione dei dati](#) sul sito web e aggiorna con regolarità.

Bio Suisse obbliga le proprie collaboratrici e i propri collaboratori alla massima riservatezza per quanto riguarda tutti i dati richiesti in relazione al contratto di produzione Gemma. Ciò concerne sia i dati ottenuti direttamente dall'azienda di produzione, sia quelli ottenuti da un'organizzazione di controllo e di certificazione incaricata o dalla Confederazione (tramite «Mia condivisione dei dati agricoli»).

D. Violazioni contrattuali, diritto di ricorso

15. Conseguenze di violazioni contrattuali

Le violazioni del contratto di produzione Gemma Bio Suisse e delle parti integranti contenute alla cifra 3 del contratto sono punite conformemente ai regolamenti delle sanzioni delle Commissioni del marchio. Le violazioni gravi possono avere come conseguenza il pagamento di una pena convenzionale di massimo CHF 20'000.-, il risarcimento a Bio Suisse di un maggior ricavo ottenuto in modo illecito per prodotti Gemma, il blocco commerciale, il ritiro dal mercato dei prodotti Gemma o la risoluzione immediata del contratto di produzione Gemma. Per la fissazione della pena convenzionale si tiene conto della redditività dell'azienda. In caso di violazione intenzionale o ripetuta del contratto di produzione Gemma Bio Suisse e delle sue parti integranti menzionate alla cifra 3 del contratto, la CMP può imporre un blocco della ripresa dell'attività che può durare fino a 5 anni.

L'azienda di produzione interessata può presentare ricorso scritto contro le sanzioni presso il servizio ricorsi competente.

Rimane riservato il diritto a ulteriori richieste di risarcimento dei danni. Le seguenti situazioni comportano la risoluzione del contratto di produzione Gemma:

- La mancata stipulazione o la risoluzione di un contratto di controllo e di certificazione con un'organizzazione riconosciuta da Bio Suisse
- La mancata adesione a un'organizzazione associata a Bio Suisse
- Il mancato pagamento delle quote associative, delle tasse specifiche dei prodotti o delle tasse di licenza
Con la risoluzione del contratto si estingue il diritto all'uso del marchio registrato «Gemma» e l'adesione.

Allegato 2 alla parte I, cap. 2: Condizioni di licenza Bio Suisse

A. Obblighi e prestazioni di Bio Suisse

1. Protezione del marchio registrato «Gemma»

Bio Suisse è un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro, che rappresenta gli interessi delle aziende di produzione svizzere Gemma e dei licenziatari. Essa è titolare del marchio registrato «Gemma» e ne amministra e protegge l'uso conforme alla legge. Le violazioni delle direttive Bio Suisse ovvero l'uso abusivo del marchio registrato «Gemma» sono perseguiti da Bio Suisse con severe sanzioni a norma del regolamento Bio Suisse sulle sanzioni. Bio Suisse si impegna inoltre a intervenire immediatamente contro l'uso abusivo del marchio «Gemma» o il riferimento illecito alle direttive Bio Suisse nonché contro imitazioni non autorizzate e se necessario ad adire le vie legali.

2. Rilascio del marchio registrato «Gemma»

Con la firma del contratto di licenza, Bio Suisse conferisce al licenziatario il diritto all'impiego del marchio registrato «Gemma» per i prodotti elencati nell'appendice del contratto. Oltre all'adempimento del contratto di licenza, la condizione per poter contrassegnare i prodotti con la Gemma è l'ottenimento di un certificato di un ente di certificazione riconosciuto da Bio Suisse attestante il rispetto delle direttive Bio Suisse. Per i prodotti importati le condizioni sono le disposizioni dell'Ordinanza federale sull'agricoltura biologica, l'ottenimento di un certificato di controllo relativo alla quantità e il riconoscimento Gemma da parte di Bio Suisse.

3. Ulteriore sviluppo delle direttive

Bio Suisse rielabora costantemente le proprie direttive. Se i prodotti sotto licenza sono soggetti a imminenti modifiche delle direttive, i licenziatari interessati vengono consultati.

4. Informazione dei licenziatari

Bio Suisse informa regolarmente i partner contrattuali su temi quali l'agricoltura biologica, la trasformazione, il mercato bio e l'assicurazione della qualità. Bio Suisse informa i partner contrattuali tramite canali adeguati ed è a disposizione dei partner per qualunque informazione.

5. Pubbliche relazioni, comunicazione e sviluppo del mercato

Bio Suisse informa regolarmente il pubblico sull'agricoltura biologica e sui pregi dei prodotti Gemma. Bio Suisse si adopera a livello politico per l'agricoltura biologica e si occupa del marketing attivo e professionale dei prodotti Gemma. Essa mette a disposizione dei licenziatari materiale informativo e pubblicitario a prezzo di costo.

Bio Suisse segue gli sviluppi dei dati di mercato essenziali e crea così una maggiore trasparenza del mercato. Essa cura i contatti con le ditte di trasformazione, commerciali e d'importazione e incrementa attivamente la vendita dei prodotti Gemma.

6. Assicurazione e sviluppo della qualità

Bio Suisse sostiene gli sforzi dei licenziatari intesi ad assicurare e a sviluppare ulteriormente la qualità dei prodotti Gemma. In caso di difetti di qualità, Bio Suisse partecipa attivamente alla ricerca delle cause e alla formulazione di misure per migliorare la qualità.

B. Obblighi del licenziatario Gemma

7. Rispetto delle direttive Bio Suisse

Il licenziatario si impegna a rispettare le direttive Bio Suisse per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma nella versione in vigore, le decisioni di esecuzione che si basano sulle stesse nonché le disposizioni di legge.

La commercializzazione di nuovi prodotti e qualsiasi modifica ai prodotti autorizzati (ricette, procedimenti di trasformazione, stabilimenti di produzione ecc.) sono soggetti all'autorizzazione di Bio Suisse.

Se il licenziatario riscontra una violazione delle direttive Bio Suisse al di fuori del controllo bio (reclamo o informazione da parte di terzi o direttamente nella sua azienda), è tenuto ad adottare immediatamente le misure necessarie per far fronte alla situazione e a notificare il fatto a Bio Suisse e all'ente di certificazione. In particolare sottostanno all'obbligo di notifica la presenza di residui di sostanze non ammesse in agricoltura biologica nei prodotti previsti per la commercializzazione Gemma e le attività fraudolente di fornitori e acquirenti nella filiera dei prodotti Gemma.

8. Controllo e certificazione da parte di organizzazioni riconosciute

Il licenziatario stipula un contratto separato con un'organizzazione riconosciuta da Bio Suisse per il controllo e la certificazione dei prodotti elencati nell'appendice al contratto di licenza.

L'ente di certificazione conferma il rispetto delle direttive Bio Suisse per quanto riguarda i prodotti sotto licenza. Il diritto all'impiego del marchio registrato «Gemma» e il riferimento alle direttive Bio Suisse vengono concessi esclusivamente tramite il contratto di licenza. I prodotti interessati sono elencati nell'appendice al contratto di licenza.

Bio Suisse si riserva il diritto di rifiutare l'uso del marchio Gemma anche in caso di rispetto delle direttive Bio Suisse confermato da parte dell'ente di certificazione se le condizioni contenute nel contratto di licenza e le condizioni per la licenza non fossero rispettate.

L'ufficio di controllo e l'ente di certificazione scelto controlla tutto il settore bio dell'azienda. Controlli parziali, p. es. solo del settore Gemma, non sono ammessi.

9. Impiego del marchio «Gemma»

Il licenziatario si impegna a contrassegnare i prodotti in modo corretto secondo le direttive Bio Suisse e il Corporate Design Manual. Il materiale da imballaggio e pubblicitario, nuovo o modificato, con il marchio registrato «Gemma» va sempre sottoposto a Bio Suisse per il «buono stampa».

10. Uso della designazione e del logo BIOSUISSE ORGANIC

Le aziende certificate secondo le direttive Bio Suisse fuori della Svizzera possono utilizzare la designazione e il logo «BIOSUISSE ORGANIC». La designazione e il logo BIOSUISSE ORGANIC non possono essere utilizzati in Svizzera e per l'esportazione dalla Svizzera.

11. Politica aziendale inerente ai prodotti Gemma

Il licenziatario sostiene espressamente la promozione dell'agricoltura biologica in Svizzera e mira a un'alta qualità dei prodotti Gemma. Egli informa i suoi clienti sui pregi dei prodotti Gemma e contribuisce in modo essenziale a sviluppare l'immagine positiva della Gemma. Nei limiti del possibile privilegia chiaramente i prodotti Gemma locali. Il licenziatario mira ad aumentare continuamente la cifra d'affari conseguita con prodotti Gemma.

Il licenziatario si adopera per una determinazione equa e corretta dei prezzi dei prodotti Gemma che si orienta a lungo termine alle condizioni del mercato, ai costi di produzione e alle esigenze dei consumatori. Egli osserva i prezzi indicativi pubblicati da Bio Suisse, rispetta gli accordi interprofessionali concordati consensualmente e si attiene alle direttive Relazioni commerciali eque. Su richiesta e con la garanzia di assoluta riservatezza, informa Bio Suisse e le organizzazioni da essa incaricate in merito alle quantità vendute e sostiene le attività di Bio Suisse nel campo della trasparenza del mercato.

12. Obbligo di formazione e di perfezionamento

Il licenziatario tiene regolarmente corsi sul tema dell'agricoltura biologica e della trasformazione dei prodotti bio per i collaboratori incaricati della produzione e della vendita di prodotti Gemma allo scopo di accrescere la competenza dei collaboratori relativamente ai prodotti Gemma.

C. Protezione dei dati

13. Protezione dei dati

Bio Suisse attribuisce una grande importanza alla protezione dei dati dei propri partner contrattuali. Bio Suisse si impegna a rispettare elevati standard di protezione dei dati, che pubblica nella [Dichiarazione sulla protezione dei dati](#) sul sito web e aggiorna con regolarità.

D. Violazioni contrattuali e diritto di ricorso

14. Conseguenze di violazioni contrattuali

La violazione del contratto di licenza, in particolare la violazione delle direttive o l'impiego illecito del marchio «Gemma», la modifica non autorizzata di prodotti sotto licenza, il mancato rispetto del regolamento tariffario o il sottacere informazioni soggette all'obbligo di notifica comporta sanzioni conformemente al regolamento delle sanzioni di Bio Suisse. Le violazioni gravi possono avere come conseguenza il risarcimento a Bio Suisse di proventi ottenuti in modo illecito per prodotti Gemma, il blocco della produzione, il blocco commerciale, il ritiro dal mercato dei prodotti Gemma o la risoluzione immediata del contratto di licenza nonché il pagamento di una pena convenzionale. Per la fissazione della pena convenzionale si tiene conto della redditività dell'azienda.

Rimane riservato il diritto a ulteriori richieste di risarcimento dei danni.

Il licenziatario interessato può presentare ricorso scritto contro le sanzioni. I ricorsi sono trattati da Bio Suisse in conformità allo statuto.

Anche la mancata stipulazione o la risoluzione di un contratto di controllo e di certificazione con un'organizzazione riconosciuta da Bio Suisse comporta la risoluzione del presente contratto di licenza. Con la risoluzione del contratto di licenza si estingue il diritto all'uso del marchio registrato «Gemma».

Allegato 3 alla parte I, cap. 2: Regolamento tariffario del contratto di licenza Gemma

Valido per le cifre d'affari Gemma a partire dall'anno civile 2011, approvato dal consiglio direttivo Bio Suisse.

1. Base di calcolo

L'ammontare delle tasse di licenza è basato sulla cifra d'affari conseguita con prodotti Gemma durante l'anno civile corrispondente.

2. Licenza di base

I licenziatari che conseguono una cifra d'affari fino a un massimo di CHF 100'000 versano una tassa forfettaria annua di CHF 300, a condizione che sulle loro fatture non figurino alcun riferimento alle tasse di licenza (vedi eccezione al punto 4). Come base di calcolo sono considerate le cifre d'affari rilevate ogni due anni. Se la cifra d'affari conseguita con prodotti Gemma nell'anno non soggetto a dichiarazione è superiore a CHF 100'000, occorre notificarla a Bio Suisse. In tal caso sarà applicata l'aliquota ordinaria.

3. Aliquota

Per i licenziatari che conseguono una cifra d'affari Gemma annua dichiarata superiore a CHF 100'000, vale un'aliquota standard dello 0,9 % della cifra d'affari conseguita con prodotti Gemma. La tassa minima è di CHF 300.

4. Dichiarazione sulla fattura

In caso di forniture di prodotti soggetti a licenza ad altri licenziatari, sulla fattura deve risultare che si tratta di prodotti soggetti alla tassa di licenza (menzione: «incl. 0,9 % tasse di licenza Bio Suisse»). Un'attestazione globale è possibile solo in casi motivati e previa approvazione di Bio Suisse.

Eccezione: i licenziatari con licenza di base conformemente al punto 2, in virtù del conteggio forfettario non possono indicare sulle fatture la menzione «incl. 0,9 % tasse di licenza Bio Suisse». Se la menzione figura comunque sulle fatture, va versata a Bio Suisse la tassa di licenza all'aliquota standard dello 0,9 %.

5. Diritto di deduzione anticipata

- Un licenziatario può far valere una deduzione anticipata per le tasse di licenza che i licenziatari gli fatturano per forniture di prodotti Gemma con la menzione «incl. 0,9 % tasse di licenza Bio Suisse». Vale l'aliquota standard dello 0,9 %.
- Ogni deduzione anticipata deve essere documentabile con fatture o attestazioni globali dei fornitori recanti la menzione «incl. 0,9 % tasse di licenza Bio Suisse»
- Il diritto alla deduzione anticipata sussiste unicamente se il valore aggiunto ottenuto risulta nelle cifre d'affari Gemma. Ciò significa che i prodotti primari sono reintegrati in prodotti Gemma soggetti a licenza.
- Se non è possibile far valere l'intera deduzione anticipata ammessa perché supera l'importo complessivo di tutte le tasse di licenza dovute, su domanda scritta Bio Suisse può, in casi eccezionali, autorizzare un riporto parziale o totale nell'anno d'esercizio successivo.

6. Commercio

Se un licenziatario pratica il commercio con prodotti Gemma acquistati, vale a dire che non li trasforma né li riconfeziona e li rivende nell'imballaggio originale sotto il nome del produttore/fornitore, ai sensi delle direttive Bio Suisse ciò non è soggetto a licenza. Sulla cifra d'affari generata con questi prodotti non sono dovute tasse di licenza e pertanto non vanno dichiarate. Per questi acquisti non esiste alcun diritto di deduzione anticipata.

Per i prodotti Gemma rivenduti per l'ulteriore trasformazione può essere stipulata una «licenza di commercio». Il licenziatario, pur essendo solo rivenditore, versa per questi prodotti la tassa di licenza a Bio Suisse e la mette in conto al livello successivo (licenziatario) che per questa partita può far valere la deduzione anticipata (vedi anche punto 5).

NB: la rivendita di merce importata riconosciuta da Bio Suisse è soggetta all'obbligo di licenza e di tasse non appena viene commercializzata come merce Gemma.

7. Produzione/trasformazione

Chi produce prodotti Gemma o li trasforma ai sensi dell'Ordinanza sull'agricoltura biologica e li etichetta direttamente con il nome del committente – senza indicare il proprio nome – è soggetto alla tassa di licenza. Da questa norma è esclusa la trasformazione per conto terzi. È considerata trasformazione per conto terzi l'acquisto e la fatturazione delle materie prime da parte del committente; la merce rimane in ogni momento di proprietà del committente.

8. Marchio doppio Demeter e Gemma

I prodotti che adempiono i requisiti di Bio Suisse e dell'associazione Demeter e che sono contrassegnati con ambedue i marchi sono soggetti alla tassa di licenza. In virtù di un accordo fra Bio Suisse e Demeter, le cifre d'affari conseguite con questi prodotti vanno notificate ad ambedue le organizzazioni. Le tasse di licenza sono tuttavia rimosse unicamente dall'associazione Demeter. Le fatture sono emesse dall'associazione Demeter.

9. Esportazione

Per le cifre d'affari conseguite con l'esportazione valgono le stesse aliquote applicate per le cifre d'affari conseguite in Svizzera. Questo vale anche per la riesportazione di materie prime Gemma importate come ad esempio riso, caffè, zucchero ecc.

10. Cifra d'affari conseguita con latte crudo

Chi vende latte crudo Gemma a proprio nome è tenuto a stipulare un contratto di licenza con Bio Suisse e a far controllare l'azienda e il flusso delle merci da un ufficio di controllo riconosciuto da Bio Suisse.

Le cifre d'affari conseguite con latte crudo Gemma sono tuttavia esentate dalle tasse di licenza. È riscossa unicamente la tassa minima di CHF 300. Ciò significa che per l'acquisto di latte crudo non può mai essere fatta valere la deduzione anticipata. Per latte crudo si intende latte venduto direttamente dall'autobotte senza aver subito alcuna trasformazione.

11. Soluzioni per settori

Per singoli gruppi valgono regolamenti tariffari separati. Ciò attualmente vale per la gastronomia, il commercio di bestiame da macello, gli apicoltori e i produttori che praticano la vendita diretta.

12. Dichiarazione della cifra d'affari

Le cifre d'affari soggette a dichiarazione vanno inoltrate sempre entro il 31 gennaio per l'anno d'esercizio trascorso mediante il «modulo A dichiarazione cifra d'affari Gemma» e il «modulo B dichiarazione deduzione anticipata». Su richiesta Bio Suisse può concedere una proroga.

In caso di mancato rispetto del termine d'inoltro, a partire dal secondo richiamo vengono riscossi CHF 50 per spese amministrative. Se il secondo richiamo rimane infruttuoso, Bio Suisse emette una fattura in base a una stima della cifra d'affari. Inoltre viene riscossa una commissione di CHF 300 più interessi di mora al 5 % a partire dal 1° aprile.

13. Scadenza

Le tasse di licenza calcolate sulla base della dichiarazione della cifra d'affari per l'anno corrispondente sono pagabili entro 30 giorni dall'emissione della fattura. Bio Suisse è autorizzata a esigere nel secondo semestre dell'anno il pagamento di un acconto pari al 50 % della tassa dell'anno precedente. I licenziatari che pagano una tassa forfettaria sono tenuti a versare l'importo corrispondente nell'ultimo trimestre del relativo anno civile.

14. Tassa per l'uso del marchio

Le ditte che non figurano sull'imballaggio come licenziatari Gemma, il cui logo o la cui marca sono però posti in risalto con la Gemma su un prodotto con la licenza Gemma sono tenute a versare una tassa per l'uso del marchio.

Aliquota: 0,2 % della cifra d'affari netta (tenendo conto della tassa minima come da punto 3). La cifra d'affari soggetta a tassa per l'uso del marchio va dichiarata ogni anno.

NB: le ditte non licenziate devono stipulare un contratto per l'uso del marchio con Bio Suisse.

Allegato 1 alla parte I, cap. 4: Autodichiarazione requisiti sociali

Azienda:	Numero azienda:
Responsabile dell'azienda:	

Va compilato dai responsabili dell'azienda. Se anche il responsabile è impiegato, l'autodichiarazione va compilata dal datore di lavoro.

Nella sua azienda lavorano uno o più impiegati, apprendisti, praticanti o lavoratori ausiliari assunti temporaneamente non facenti parte della famiglia? In caso affermativo occorre compilare la presente autodichiarazione e la lista di controllo nell'allegato relativa ai Requisiti sociali delle direttive Bio Suisse.

Il presente modulo rimane nell'azienda.

Il promemoria Bio Suisse relativo ai requisiti sociali contiene informazioni importanti in merito.

Con la mia firma dichiaro che

- nella mia azienda sono rispettate almeno le leggi svizzere e cantonali e la direttiva Bio Suisse «Requisiti sociali» per quanto riguarda le condizioni di lavoro nell'agricoltura (diritto delle obbligazioni, contratto normale di lavoro cantonale, direttiva CFSL, contratti di lavoro scritti ecc.)
- la documentazione (personale, straordinari, versamento salari, corsi ecc.) è regolarmente aggiornata
- le inadempienze sono eliminate entro un termine utile (documentazione)
- le persone incaricate del controllo possono visionare i documenti rilevanti.

Data:	Firma responsabile dell'azienda:

Lista di controllo Bio Suisse Requisiti sociali

1	Contratti di lavoro	si/no/in parte	Misure di miglioramento
1.1	Esistono contratti scritti per tutti i collaboratori della mia azienda.		
1.2	I subappaltatori incaricati adempiono le stesse condizioni che valgono per gli impiegati fissi dell'azienda.		
1.3	I contratti ovvero gli allegati includono <ul style="list-style-type: none"> ■ descrizione delle mansioni ■ salario e modalità di pagamento ■ termini e motivi di disdetta ■ deduzioni ■ orari di lavoro/tempo libero/lavoro straordinario/vacanze ■ disposizioni in caso di malattia/infortunio/maternità/servizio militare 		
2	salario	si/no/in parte	Misure di miglioramento
2.1	Per tutti i collaboratori il salario corrisponde almeno alle «Direttive salariali per gli impiegati extrafamiliari in agricoltura in Svizzera»		
2.2	Ai miei collaboratori verso il salario come è stabilito nel contratto, regolarmente e puntualmente.		
2.3	Le deduzioni per vitto e alloggio corrispondono alle disposizioni di legge del contratto normale di lavoro cantonale (CNL) ovvero alla direttiva salariale.		
2.4	Ho documentato quanto segue:		

	<ul style="list-style-type: none"> ■ salario propriamente detto (base oraria/mensile) ■ periodo di riferimento ■ ore di lavoro prestate ■ ore di lavoro straordinario prestate ■ deduzioni ■ salario netto versato ■ giorni liberi e di vacanze fruiti 		
2.5	Il congedo retribuito in caso di malattia, infortunio, maternità o servizio militare corrisponde almeno alle prescrizioni del CNL.		
3	Orario di lavoro	si/no/in parte	Misure di miglioramento
3.1	L'orario di lavoro corrisponde alle disposizioni del CNL cantonale ed è documentato.		
3.2	I miei collaboratori possono compensare le ore straordinarie con un supplemento salariale o con tempo libero.		
3.3	Tempo libero, vacanze e congedi corrispondono almeno alle disposizioni del CNL.		
4	Lavoro non volontario	si/no/in parte	Misure di miglioramento
4.1	Nella mia azienda tutti gli impiegati lavorano su base volontaria. Il salario, i documenti d'identità o i valori appartenenti ai dipendenti non sono trattenuti ingiustificatamente.		
5	Salute e sicurezza	si/no/in parte	Misure di miglioramento
5.1	La mia azienda è associata a un'organizzazione di categoria secondo la CFSL (p. es. AgriTOP/SPIA).		
5.2	Provvedo affinché la salute e la sicurezza delle persone che lavorano in azienda siano tutelate, p. es. con <ul style="list-style-type: none"> ■ corsi di perfezionamento sulla sicurezza sul lavoro ■ formazione mirata e documentata del personale ■ abiti protettivi adatti ■ accesso a cure mediche (p. es. cassetta del pronto soccorso a disposizione e posizione conosciuta, visite mediche assicurate). 		
5.3	Tutti i collaboratori della mia azienda sono assicurati in base alle disposizioni di legge (assicurazione contro gli infortuni, cassa pensione, indennità giornaliera per malattia, cure medico-sanitarie). (Chiedere event. copia della polizza dell'assicurazione malattia agli impiegati svizzeri).		
5.4	Gli alloggi messi a disposizione dei collaboratori corrispondono ai requisiti usuali nella regione per quanto riguarda la dimensione, gli impianti (acqua, riscaldamento, luce, mobili, servizi igienici). Sono facilmente raggiungibili e proteggono la sfera privata.		
6	Collaborazione di giovani e bambini	si/no/in parte	Misure di miglioramento
6.1	Se in azienda collaborano giovani (15-18 anni) osservo le prescrizioni della legge sul lavoro (LL, art. 29-32). In particolare provvedo affinché i giovani <ul style="list-style-type: none"> ■ siano e rimangano sani ■ non siano eccessivamente affaticati ■ siano salvaguardati da influenze nocive nell'azienda (moralità). 		
6.2	Non assumo giovani di età inferiore ai 15 anni		

	(LL, art. 30). Fanno eccezione i giovani a partire dai 13 anni che possono svolgere lavori leggeri e commissioni (incl. giovani che svolgono uno stage d'orientamento). Al programma agricolo Agriviva possono partecipare giovani a partire da 14 anni.		
7	Pari opportunità	si/no/in parte	Misure di miglioramento
7.1	Tutti i collaboratori della mia azienda godono degli stessi diritti: <ul style="list-style-type: none"> ■ stesso salario/prestazioni in natura per lo stesso lavoro ■ accesso in ugual misura a corsi di perfezionamento e a prestazioni aziendali. 		
8	Diritto del lavoro	si/no/in parte	Misure di miglioramento
8.1	Nella mia azienda i collaboratori <ul style="list-style-type: none"> ■ possono riunirsi liberamente ■ hanno diritto di trattative collettive ■ sono ascoltati dalla direzione aziendale senza essere discriminati ■ sono informati su come procedere in caso di reclami riguardanti il rapporto di lavoro. 		

Allegato 1 alla parte I, cap. 5.1: Codice di condotta per il commercio di prodotti Gemma

Approvato all'assemblea dei delegati del 18.04.2012.

1. Principio, obiettivi, campo di applicazione

Principio	I produttori Gemma, le aziende di trasformazione Gemma, i commercianti Gemma nonché i consumatori di prodotti Gemma contribuiscono alla realizzazione della visione delle linee direttive Bio Suisse ³ . Gli operatori commerciali Gemma assumono insieme la responsabilità di un commercio equo e orientato alla qualità di prodotti Gemma in Svizzera.
Obiettivi	Il presente codice di condotta promuove un processo fra gli operatori commerciali Gemma, che concretizzano questo codice in occasione di incontri regolari ai quali partecipano anche rappresentanti dei consumatori, creando condizioni quadro concrete ed eque per le attività quotidiane nel commercio di prodotti Gemma.
Campo di applicazione	Il codice di condotta è vincolante per le aziende Gemma e i licenziatari Gemma in Svizzera, che sono invitati a compiere sforzi per coinvolgere tutti i partecipanti al mercato bio in Svizzera.

2. Linee guida

2.1. Collaborazione e negoziazione

Crescita comune	Gli operatori commerciali Gemma cooperano nell'interesse di un crescente mercato Gemma e di una crescente superficie di coltivazione Gemma in Svizzera.
Cultura del dialogo aperto e costruttivo	Nelle trattative bilaterali contrattuali e tariffarie nonché nelle riunioni i fornitori e gli acquirenti perseguono una cultura del dialogo aperto e costruttivo nonché l'apprezzamento delle prestazioni altrui.
Relazioni commerciali di lungo periodo	L'obiettivo degli operatori commerciali Gemma è la promozione di una collaborazione duratura fondata sulla fiducia, sull'affidabilità e sul rispetto. La decisione di acquisto non viene presa solo in base al prezzo più basso né la decisione relativa alla fornitura viene presa solo in virtù del prezzo più alto, bensì considerando l'adempimento dei principi qui elencati.
Trasparenza ⁴	Gli operatori commerciali Gemma si impegnano a favore di condizioni trasparenti nel commercio. Ciò include per esempio la cura del contatto personale con acquirenti e fornitori. Gli operatori commerciali Gemma si impegnano a rendere conto, garantendo la riservatezza dei dati, delle basi dei loro calcoli dei prezzi ai loro fornitori ovvero acquirenti o, se del caso, su vari livelli.
Pianificazione delle quantità ⁴	Gli operatori commerciali Gemma contribuiscono a livello bilaterale a una pianificazione delle quantità e dello smercio con i loro fornitori ovvero acquirenti. Questi perseguono mercati equilibrati e appoggiano Bio Suisse nelle attività volte a creare una maggiore trasparenza del mercato.

³ «Occupiamo uno spazio vitale sostenibile, agricolo e rurale per l'uomo, gli animali, le piante e l'ambiente. Il paese bio Svizzera è centrato su un'agricoltura olistica, vivibile di generazione in generazione, che produce alimenti genuini e sani che offrono ai consumatori piacere e sapore.»

⁴ In tal caso non ci si riferisce affatto ad accordi relativi a prezzi e quantità tra i concorrenti, che sono illegali e non vengono appoggiati da Bio Suisse. Nessun operatore commerciale è vincolato a prezzi indicativi.

Gestione dei rischi⁽⁴⁾ Gli operatori commerciali Gemma convengono in precedenza con i loro fornitori ovvero acquirenti come comportarsi in caso di problemi di qualità, di perdite del raccolto impreviste, non assicurabili dovute a cause naturali e in caso di forti oscillazioni imprevedibili dei prezzi o delle quantità (p. es. garanzia d'acquisto o impegno di fornire una determinata quantità).

2.2 Formazione equa dei prezzi

Determinazione equa dei prezzi⁽⁴⁾ Nei rapporti con i fornitori e gli acquirenti per gli operatori commerciali Gemma sono fondamentali una determinazione dei prezzi in cooperazione e una buona collaborazione bilaterale estesa a tutti i livelli. Gli operatori commerciali sono pertanto ben disposti alla comunicazione e alla ricerca di soluzioni. Ciò è importante per esempio in difficili situazioni di mercato, quando forti oscillazioni impreviste dei prezzi e delle quantità potrebbero portare all'imposizione dei prezzi o anche nel caso del lancio di nuovi prodotti o se si vogliono aprire nuovi segmenti di mercato.

Prezzo equo⁽⁴⁾ L'obiettivo è che i prezzi siano definiti nel quadro di accordi bilaterali e in modo consensuale tra i partner. Se sono stati negoziati prezzi indicativi senza impegno, questi sono considerati parametri per un prezzo equo. In caso di condizioni di mercato equilibrate i prezzi equi devono garantire possibilità di sviluppo positivo a tutti gli operatori commerciali Gemma. Questo concetto include la copertura dei costi di produzione, il conseguimento di un reddito adeguato e la realizzazione di un normale margine di investimento.

Lavoro efficiente Tutti gli operatori commerciali Gemma si impegnano a migliorare regolarmente l'efficienza nel loro livello di produzione ovvero commerciale e rendono trasparenti i miglioramenti per i loro partner. L'obiettivo comune è la promozione della produzione e dello smercio di prodotti Gemma a condizioni sostenibili.

Comunicazione Tutti gli operatori commerciali Gemma mirano a comunicare in modo efficace il valore aggiunto dei prodotti Gemma ai consumatori, aumentando così la loro disponibilità a sostenere costi più alti per l'elevata qualità Gemma.

2.3 Orientamento alla qualità

Assicurazione della qualità e orientamento alla qualità Ha luogo uno scambio costruttivo per garantire congiuntamente la qualità e per l'ulteriore sviluppo di norme esistenti relative alla qualità. Tutti gli operatori commerciali Gemma perseguono un'elevata qualità dei prodotti.

2.4 Impegno sociale e ambientale

Impegno sociale I partner commerciali Gemma si impegnano nei limiti delle loro possibilità a favore di progetti sostenibili nella loro regione comunicando i valori della Gemma. Promuovono misure di perfezionamento per sé stessi e per i dipendenti e sono aperti alle cooperazioni che facilitano la conversione all'agricoltura biologica ad altre aziende.

Impegno ambientale I partner commerciali Gemma si dichiarano disposti a migliorare a lungo termine gli standard ecologici della loro azienda o della loro impresa. Rinunciano inoltre a trarre vantaggi commerciali a scapito dell'ambiente.

Definizioni

Operatori commerciali Gemma: contadini, licenziatari e utilizzatori del marchio Gemma. Non si intendono però i concorrenti allo stesso livello commerciale (orizzontale).

A tutti i livelli: si riferisce esclusivamente ai livelli di creazione del valore verticali: contadino, trasformatore, commerciante, ecc.

Allegato 2 alla parte I, cap. 5.5: Codice di condotta per una prassi commerciale responsabile per l'importazione di prodotti Gemma

Approvato dal consiglio direttivo Bio Suisse il 28 agosto 2012.

1. Obiettivi e campo d'applicazione

Il presente codice di condotta per una prassi commerciale responsabile nell'importazione di prodotti Gemma si riallaccia all'obiettivo di Bio Suisse di promuovere la correttezza nelle catene di creazione di valore svizzere. Bio Suisse intende pertanto promuovere una prassi commerciale responsabile anche all'estero. Gli importatori Bio Suisse hanno una grande responsabilità per quanto riguarda la messa in atto dei principi di equità nella catena di approvvigionamento. Di conseguenza il codice di condotta si rivolge in modo particolare agli importatori in Svizzera e si applica per analogia a tutta la filiera all'estero. La collaborazione sarà costantemente migliorata anche nelle catene di approvvigionamento all'estero, in modo che gli accordi vengano mantenuti e la responsabilità venga assunta insieme.

Le importazioni Bio Suisse devono avvenire unicamente attraverso importatori svizzeri che hanno stipulato un contratto di licenza con Bio Suisse. Questi sono tenuti a rispettare i principi contenuti nel presente codice di condotta.

2. Linee guida

2.1 Collaborazione

Crescita comune	I partner commerciali Bio Suisse promuovono insieme l'agricoltura biologica a livello mondiale e si impegnano a favore di una crescita duratura dell'agricoltura biologica con l'obiettivo di promuovere la credibilità della stessa.
Cultura del dialogo aperto e costruttivo	Nelle trattative contrattuali e tariffarie tutti i partner commerciali Bio Suisse perseguono una cultura del dialogo aperto e costruttivo nonché l'apprezzamento delle prestazioni altrui.
Comunicazione trasparente e attiva	<p>Bio Suisse si impegna a comunicare attivamente e a rendere trasparenti le condizioni quadro delle importazioni Gemma nei confronti di tutti i partner commerciali all'estero. Essa crea trasparenza in particolare per quanto concerne i seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bio Suisse limita le importazioni se i prodotti sono ottenibili anche in Svizzera ■ i principi di equità sono fissati nel codice di condotta e vanno applicati ■ Bio Suisse è l'interlocutore per tutti i partner commerciali in caso di violazione dei principi di equità <p>L'importatore Bio Suisse si impegna assieme ai partner della catena di fornitura all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ a perseguire condizioni trasparenti nel commercio; ciò implica per esempio la cura dei contatti personali ■ a perseguire un'elevata trasparenza per quanto concerne i tempi di fornitura, le quantità, i prezzi e le scadenze ■ a rendere conto, nel rispetto della confidenzialità, delle basi della determinazione dei prezzi.
Relazioni commerciali di lungo periodo	Tutti i partner commerciali Bio Suisse promuovono la collaborazione duratura fondata sulla fiducia, sull'affidabilità e sul rispetto. La decisione di acquisto non viene presa solo in base al prezzo più basso né la decisione relativa alla fornitura viene presa solo in virtù del prezzo più alto. La decisione tiene inoltre conto dell'adempimento dei principi contenuti nel presente codice di condotta.

Pianificazione delle quantità	Tutti i partner commerciali di Bio Suisse contribuiscono alla pianificazione vincolante delle quantità e della presa in consegna.
Gestione dei rischi	Tutti i partner commerciali convergono in precedenza come comportarsi in caso di: <ul style="list-style-type: none"> ■ problemi di qualità (residui, qualità esterna e interna, calibro ecc.), ■ perdite del raccolto impreviste dovute a cause naturali, ■ forti oscillazioni imprevedibili dei prezzi o delle quantità (p. es. garanzia d'acquisto o impegno di fornire una determinata quantità).
Promozione di Gruppi di piccoli contadini	In particolare nei Paesi in via di sviluppo vanno particolarmente promossi i gruppi di piccoli contadini (cooperative). Nei limiti del possibile va data la preferenza alle forniture di gruppi di piccoli contadini e di piantagioni con un programma sociale per i loro dipendenti.

2.2 Formazione dei prezzi

Prezzo e premio Bio Suisse	L'obiettivo è che i prezzi siano definiti in modo consensuale tra i partner della catena di approvvigionamento. I prezzi devono garantire a tutti una possibilità di sviluppo positivo. Il produttore fornisce alcune prestazioni supplementari per rispettare le direttive Bio Suisse. Per coprire tali costi va versato al produttore un premio Bio Suisse, in modo che il suo prezzo sia superiore a quello bio-UE. I costi supplementari possono essere compensati anche con altri servizi di sostegno come p. es. un'offerta di consulenza.
Lavoro efficiente	Tutti i partner commerciali Bio Suisse si impegnano a migliorare regolarmente l'efficienza nella catena di creazione del valore e a rendere trasparenti i miglioramenti per i loro partner. L'obiettivo comune è la promozione della produzione e dello smercio di prodotti Gemma a condizioni eque e sostenibili.

2.3 Requisiti sociali

Buone condizioni di lavoro per i dipendenti	Il commercio responsabile si riferisce anche ai seguenti campi: condizioni di assunzione, dovere di diligenza in campo sanitario e diritti dei lavoratori. I requisiti sociali sono pertanto una parte integrante delle direttive Bio Suisse conformemente ai Requisiti sociali e alla Responsabilità sociale e vanno rispettati da tutti i partner commerciali Bio Suisse.
---	---

2.4 Orientamento alla qualità

Assicurazione della qualità e orientamento alla qualità	Ha luogo uno scambio costruttivo per garantire congiuntamente la qualità e per l'ulteriore sviluppo di norme esistenti relative alla qualità. L'importatore, il fornitore e il produttore perseguono un'elevata qualità dei prodotti.
---	---

2.5 Impegno sociale e ambientale

Impegno sociale	Tutti i partner commerciali Bio Suisse si impegnano nei limiti delle loro possibilità a favore di progetti sostenibili nella loro regione di coltivazione. Adottano misure di formazione e di perfezionamento per loro stessi e per i loro dipendenti e sono aperti a cooperazioni con produttori all'estero per agevolare la conversione all'agricoltura biologica.
Impegno ambientale	Tutti i partner commerciali Bio Suisse si dichiarano disposti a migliorare a lungo termine gli standard ambientali della loro azienda o della loro impresa.

Definizioni

Catena di approvvigionamento: partner commerciali di livello verticale (importatore, fornitore, produttore).
Partner commerciali Bio Suisse: tutti gli attori del mercato delle importazioni (importatori, fornitori, produttori). In nessuno dei capitoli si intendono accordi illeciti tra concorrenti (p. es. tra importatori).

Parte II: Direttive per la produzione vegetale e per l'allevamento in Svizzera

Allegato 1 alla parte II art. 2.4.3.1: Marchi autorizzati per l'apporto di concimi aziendali di aziende non biologiche

Tutti gli animali e tutte le colture	Associazione svizzera dei contadini e delle contadine che praticano la PI Se un'azienda pratica la produzione come da associazione per la PI in un qualsiasi ramo aziendale, l'impiego di mangime OGM è escluso in tutta l'azienda. I concimi aziendali di una tale azienda possono pertanto essere sparsi in un'azienda Gemma indipendentemente dal ramo aziendale gestito in regime di PI.
Suini	GQ carne svizzera, Agri Natura, Coop Naturafarm, SwissPrimPorc, Manor-Natura
Ingrasso di vitelli e di bestiame grosso	GQ carne svizzera, Agri Natura, Natura Beef, SwissPrimBeef
Latte	GQ carne svizzera
Agnelli	GQ carne svizzera
Capre	GQ carne svizzera
Uova	Coop Naturafarm, Suisse Garantie
Polli	Agri Natura, Coop Naturafarm, Bell Schweiz AG, Kneuss Guggeli, Frifag Märwil AG, Micarna AG

Allegato 1 alla parte II art. 5.5.1: Polli a duplice attitudine ammessi



Elenco dei polli a duplice attitudine ammessi:

- Coffe & Cream (entrambe ÖTZ)
- Dual (Lohmann)
- Dual (Novogen)

Allegato 1 alla parte II art. 5.5.6.2: Linee ibride di polli da ingrasso ammesse

Per l'ingrasso di polli Gemma di linee ibride sono ammesse esclusivamente le seguenti linee da ingrasso estensive o mediamente intensive:

- Sasso 451 LAB
- Hubbard JA 657
- JA 757

Allegato 2 alla parte II art. 5.7.8: Elenco dei fattori di produzione per la piscicoltura Gemma

Elenco dei fattori di produzione per la piscicoltura

1. Prodotti per la pulizia e la disinfezione di bacini e stagni vuoti nonché di attrezzi e bacinelle

L'impiego di prodotti in commercio ammessi sulla base della sostanza pura riconosciuta deve avere in via prioritaria rispetto all'uso della sostanza pura.

Sostanze pure

- alcol (etanolo)
- calce viva (ossido di calcio)
- acidi organici (acidi acetici e citrici)
- percarbonato di sodio
- soda caustica (idrossido di sodio)
- acido peracetico (acido perossiacetico)
- soda (carbonato di sodio)
- perossido d'idrogeno

Prodotti commerciali

- Detarox AP
- Wofasteril Premium
- Virkon S

L'elenco non è esaustivo.

2. Disinfettanti in bacini e stagni con pesci

Tutte le misure di disinfezione eseguite nei bacini e negli stagni non svuotati vanno annotate nel registro della piscicoltura (cfr. Registre e controllo). Tali misure vanno limitate allo stretto necessario. L'impiego di prodotti in commercio ammessi sulla base della sostanza pura riconosciuta deve avere in via prioritaria rispetto all'uso della sostanza pura.

2.1 Disinfettanti che possono essere usati senza autorizzazione/raccomandazione

I seguenti prodotti possono essere usati dal piscicoltore stesso:

Sostanze pure

- sale da cucina (cloruro di sodio)
- percarbonato di sodio
- perossido d'idrogeno

Prodotti commerciali

- Detarox AP, Wofasteril Premium (miscela di H₂O₂, acido paracetico e acidi acetici)
- Peridox (percarbonato di sodio)

L'elenco non è esaustivo

2.2 Disinfettanti che possono essere usati su raccomandazione del veterinario

Dietro raccomandazione di un veterinario è consentito usare anche i seguenti disinfettanti. Il loro uso va annotato nel registro della piscicoltura (cfr. Registre e controllo). In caso di commercializzazione entro i periodi d'attesa conformemente alla tabella seguente, i pesci vanno dichiarati chiaramente come pesci «da piscicoltura non biologica». Non è consentito vendere pesci prima della fine del periodo d'attesa legale.

Sostanze pure per la disinfezione in bacini e stagni con pesci	Periodo d'attesa
Formalina (35–40 % formaldeide in acqua)	60 gradi giorno
Prodotti commerciali	
Halamid (tosilcloramide sodica)	60 gradi giorno
Virkon S (monopersolfato di potassio)	60 gradi giorno

Parte III: Prescrizioni per trasformazione e commercio

Allegato 1 alla parte III, cap. 1.12: Standard Food Safety riconosciuti

Standard	Descrizione
British Retail Consortium (BRC)	Standard per la sicurezza dei prodotti agroalimentari, Gran Bretagna, riconosciuto da GFSI ⁵⁾
International Featured Standards (IFS)	Standard per la sicurezza dei prodotti agroalimentari, Germania, riconosciuto da GFSI ⁵⁾
Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000)	Standard per la sicurezza dei prodotti agroalimentari basato su ISO 22000 (principi della sicurezza alimentare) e ISO/TS 22002-1/PAS 220 (contiene i programmi preventivi per l'attuazione), riconosciuto da GFSI ⁵⁾ .
AIB International (American Institute of Baking)	Sistema relativo alla prevenzione e alla sicurezza dei prodotti agroalimentari nel settore della panificazione negli USA. Analogamente a BRC/IFS/FSSC 22000, oltre ai requisiti Food Safety è descritta nei particolari la lotta contro gli organismi nocivi. Nessun benchmarking da parte di GFSI ⁵⁾ ..

⁵⁾ GFSI: Global Food Safety Initiative: unione di aziende del commercio al dettaglio e della trasformazione che esegue benchmarking dei diversi standard per la sicurezza dei prodotti agroalimentari.

Allegato 2 alla parte III, cap. 1.12: Elenco delle associazioni di produttori direttamente riconosciute da Bio Suisse

Ditta	Via	NPA	Località	Telefono
A+A Désinfection SA	Av. Cardinal-Mermillod 36	1227	Carouge	022 786 78 44
Anticimex Schweiz AG	Sägereistrasse 25	8152	Glattbrugg	058 387 75 75
Adex-Nuisibles Patrick Christen	Av. De Praz-Rodet 7	1110	Morges	079 216 82 86
Bioclean	Via Milano 19	6830	Chiasso	079 387 21 13
Biozida	Gupfstrasse 1	8344	Bäretswil	044 932 25 00
CIADIT SUISSE SA	Via Borghese 36	6600	Locarno	091 214 01 03
Der Kammerjäger Schädlingsbekämpfung	Sagenstrasse 7	6064	Kerns	076 505 05 66
Desinfecta AG	Bernstrasse 1	3066	Deisswil b. Stettlen	031 333 20 30
Dexterm SA	Chemin du Saux 13	1131	Tolochenaz	021 801 87 20
Eco Line Sagl	Via Muggina 5	6962	Viganello	091 971 46 75
ELIS PEST CONTROL (Suisse) SA	Chemin du Bief 8	1027	Lonay	026 411 27 40
ELIS PEST CONTROL (Suisse) SA	Route des Jeunes 47	1227	Carouge	022 301 84 84
Fox GmbH	Sulzbergstrasse 22	5430	Wettingen	0800 808 807
GA Nuisibles	Carolins 6	1950	Sion	027 203 58 50
INRO AG	Püntstrasse 37	8543	Gundetswil	052 242 66 06
Insektol AG	Ueberlandstrasse 341	8051	Zürich	044 322 20 20
Kistler + Stettler	Dorfstrasse 2	8261	Hemishofen	Hemishofen: 052 741 47 00 Zürich: 044 310 20 00
MAEZY Martin Maeder	Warmesberg 6	9450	Altstätten	078 230 20 21
Oltex AG	Bühlstrasse 19	4622	Egerkingen	062 398 21 66
RATEX AG	Austrasse 38	8045	Zürich	044 241 33 33
Rentokil Initial AG	Hauptstrasse 181	4625	Oberbuchsitzen	0848 080 080
Ronner AG	Geerenstrasse 1	8304	Wallisellen	044 839 70 30
tuttifix gmbh	Glattalstrasse 37	8052	Zürich	043 931 78 52
ZOOCONTROL	Ch. de la Croix 26	1675	Vauderens	079 219 39 69

Allegato 3 alla parte III, cap. 1.12: Mezzi e misure ammessi

Il presente elenco riguarda solo lo stoccaggio e la trasformazione ed è allegato alla direttiva Bio Suisse «Controllo degli organismi nocivi» in cui sono disciplinate anche le prescrizioni e le limitazioni per l'applicazione di queste sostanze attive (vedi Lotta antiparassitaria in caso di infestazione acuta) che vanno assolutamente osservate. Il presente elenco è approvato dalla CMT e adeguato regolarmente alla situazione attuale. I mezzi e le sostanze attive del presente allegato possono essere impiegati se sussiste un'autorizzazione/una registrazione come prodotti fitosanitari.

1. Trattamento di prodotti Gemma

Sono ammessi i seguenti procedimenti:

- Misure fisico-meccaniche come immagazzinamento, pulizia, ventilazione, setacciatura, asportazione/aspirazione di merci contaminate, percussioni, impiego di mulini a pioli, trappole elettriche
- Procedimenti termici come surgelamento di merci, trattamento termico di locali e impianti ecc.
- Fumigazione con gas inerti come CO₂, N₂, incl. disinfestazione sotto pressione
- Atmosfera povera di ossigeno
- farina fossile (diossido di silicio)
- Impiego di organismi utili

2. Trattamenti locali

2.1 Lotta locale con trappole o esche

Sono ammessi i seguenti procedimenti:

- Contro i roditori: trappole ed esche stazionarie con rodenticidi.
- Contro gli insetti: trappole per insetti ed esche stazionarie (p. es. esche in gel, gel antiblatte).
- Contro le tarme: metodi di confusione basati su feromoni a condizione che non impediscano il monitoraggio e l'impiego di organismi utili.

2.2 Trattamenti locali con prodotti a spruzzo, trattamenti delle tane

Possono essere impiegate le seguenti sostanze attive in ordine di priorità decrescente:

- a) Piretro naturale senza aggiunta di piperonil butossido. Come sinergizzante possono essere usati olio di sesamo o altri oli vegetali.
- b) Piretro naturale con aggiunta di piperonil butossido come sinergizzante.
- c) Piretroidi sintetici come deltametrina, permetrina, cipermetrina e altri: sono ammesse solo formulazioni in forma concentrata da diluire in acqua e da versare in contenitori con dispositivo di pompaggio. Aerosol/bombolette spray non sono ammessi.

3. Trattamenti estesi (nebulizzazione e fumigazione)

3.1 Nebulizzazioni

Per la nebulizzazione di locali vuoti (tutte le materie prime, tutti i prodotti semilavorati e finiti Gemma e i materiali da imballaggio vanno rimossi dai locali e dagli impianti da trattare) possono essere impiegate le seguenti sostanze attive in ordine di priorità decrescente:

Sostanza attiva	Periodo d'attesa
a) Piretro naturale senza aggiunta di piperonil butossido come sinergizzante. Come sinergizzante possono essere usati olio di sesamo o altri oli vegetali.	con sufficiente aerazione almeno 24 h
b) Piretro naturale con aggiunta di piperonil butossido (sinergizzante)	con sufficiente aerazione almeno 24 h

3.2 Fumigazioni

Per la fumigazione di locali vuoti (tutte le materie prime, tutti i prodotti semilavorati e finiti Gemma e i materiali da imballaggio vanno rimossi dai locali e dagli impianti da trattare) possono essere impiegate le seguenti sostanze attive:

Sostanza attiva	Periodo d'attesa
Fosfina	dall'autorizzazione (= CMA non superata) almeno 24 h
Difluoruro di solforile	dall'autorizzazione (= CMA non superata) almeno 24 h

Parte V: Direttive per aziende all'estero e prodotti importati

Allegato 1 alla parte V art. 3.1.1.7: Enti di certificazione BSO

Enti di certificazione per aziende all'estero

bio.inspecta AG Casella postale 5070 Frick Tel. + 41 62 865 63 00 contatto@bio-inspecta.ch www.bio-inspecta.ch Numero di accreditamento: SCESp 0006	INTERNATIONAL CERTIFICATION BIO SUISSE AG Peter Merian-Strasse 34 4052 Basel Tel. +41 61 385 96 50 info@icbag.ch www.icbag.ch Numero di accreditamento: SCESp 0120
---	--

In genere, le richieste di certificazione per le aziende all'estero devono essere presentate da un importatore svizzero. Le eccezioni devono essere limitate nel tempo e giustificate.

Uffici di controllo per aziende all'estero

Per gli uffici di controllo autorizzati (aziende che hanno stipulato un subcontratto) si veda international.bio-suisse.ch.

Allegato 2 alla parte V art. 3.1.5.3: Certificazione agevolata di gruppi di piccoli contadini

Lista dei prodotti grezzi per i quali è possibile una certificazione agevolata:

Categoria	Prodotti
colture arabili	amaranto, chia, cañihua (<i>Chenopodium pallidicaule</i>), kiwicha, manioca, quinoa, riso, sesamo, sorgo, yacon, canna da zucchero
spezie, piante medicinali, erbe,	tutte
frutti	açai, acerola, amla, ananas, albicocche*, araza, avocado, banane, camu camu, cherimoya, clementine/mandarini*, datteri, durian, fichi, guava/guaia-va (incluso il cas), melagrane, pompelmi*, guanabana/graviola, jackfruit, combava, carambola, kokum (<i>Garcinia indica</i>), lime*, litchi, longan, longkong, lucuma, mango, mangostano (<i>Garcinia mangostana</i>), maracuja/frutto della passione, noni, arance*, papaya, physalis peruviana, pitaya/frutto del drago, pomelo*, rambutan, salak, tamarindo, uva**, limoni*
noci	noci, anacardi, arachidi, nocciole, noci di cocco, noci di macadamia, mandorle/mandorle amare, noci del Brasile, noci pecan, sacha inchi
ulteriori colture permanenti	agave, caffè, cacao, palme per la produzione di cuori di palma

* solo per l'ulteriore trasformazione nel paese d'origine

** solo per l'essiccazione nel paese d'origine

Allegato 3 alla parte V art. 3.1.6: Panoramica della certificazione necessaria per ogni tipo di impresa

Azienda	Breve descrizione	Pos- sesso mate- riale della merce	Pos- sesso finan- ziario della merce	Certifi- cazio- ne bio- UE (o equi- valen- te)	Certifi- cazio- ne BSO auto- noma neces- saria	Cocertifica- zione sulla base della lista di controllo BSO T&C	Van- no di- chia- rati nel SCM
Commerciante	Ditta indipendente o filiale; pratica il commercio di beni.	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì
Intermediario di commercio, centro di servizi ⁽⁶⁾	Ditta indipendente o filiale; pratica il commercio di beni.	No	Sì	Sì	Sì	No	Sì
Trasformatore	Ditta indipendente, trasforma merci, produce sottocomponenti o prodotti imballati pronti per il consumo.	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì
Mediatore, agenzia	Mediatore di beni.	No	No	No	No	No	No
Agenzia di riscossione	Emette fatture su incarico del venditore.	No	No	No	No	No	No
Produttore per conto terzi	Realizza prodotti imballati pronti per il consumo su incarico di una ditta BSO o di un licenziatario Bio Suisse.	Sì	No	Sì	Sì	No	No
Trasformatore per conto terzi BSO	Trasforma un sottocomponente non imballato pronto per il consumo su incarico di una ditta BSO.	Sì	No	Sì ⁽⁷⁾	No	Sì ⁽⁸⁾	No
Trasformatore per conto terzi Bio Suisse	Trasforma un sottocomponente non imballato pronto per il consumo su incarico di un licenziatario Bio Suisse.	Sì	No	Sì	Sì	No	No
Magazzino per terzi/deposito franco doganale BSO	Immagazzina merci su incarico di una ditta BSO.	Sì	No	Sì ⁽⁷⁾	No	Sì ⁽⁸⁾	No
Magazzino per conto terzi/deposito franco doganale Bio Suisse	Immagazzina merci su incarico di un licenziatario Bio Suisse.	Sì	No	Sì	Sì	No	No

⁶ Deve presentare la certificazione BSO anche se la casa madre è già certificata BSO o Bio Suisse.

⁷ Certificazione autonoma secondo bio-UE (o equivalente) o tramite il committente.

⁸ La lista di controllo solitamente viene compilata dall'ufficio di controllo nell'ambito del controllo del committente.

Azienda	Breve descrizione	Pos- sesso mate- riale della merce	Pos- sesso finan- ziario della merce	Certifi- cazio- ne bio- UE (o equi- valen- te)	Certifi- cazio- ne BSO auto- noma neces- saria	Cocertifica- zione sulla base della lista di controllo BSO T&C	Van- no di- chia- rati nel SCM
Magazzino per conto terzi di materie prime riconosciute direttamente come da Riconoscimento di associazioni di produttori	Immagazzina materie prime riconosciute direttamente su incarico di un'azienda associata riconosciuta direttamente o di una ditta BSO.	Sì	No	Sì ⁽⁷⁾	No	No	No
Trasporto ⁽⁷⁾	Trasporta merci e materiale sfuso.	Sì	No	No	No	No	No

Allegato 4 alla parte V art. 3.1.7: Elenco delle associazioni di produttori direttamente riconosciute da Bio Suisse

Associazione	Limitazioni
<p>Erde & Saat Ritterstrasse 8, A-4451 Garsten Tel. 0043 725 221 221 e-mail: kontakt@erde-saat.at www.erde-saat.at</p>	<p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ produzione di funghi ■ produzione di piante ornamentali ■ produzione in serra <p>vale esclusivamente per prodotti provenienti dall'Austria</p>
<p>BIO AUSTRIA Auf der Gugl 3, A-4021 Linz Tel. 0043 732 654 884 e-mail: office@bio-austria.at www.bio-austria.at</p>	<p>L'inoltro del certificato dei lotti/commerciale/del prodotto BIO AUSTRIA è obbligatorio.</p> <p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ produzione di funghi <p>Prodotti di aziende associate a BIO AUSTRIA in Austria o nei paesi vicini</p>
<p>Biopark e. V. Rövertannen 13, D-18273 Güstrow Tel. 0049 03843 24 50 30 e-mail: info@biopark.de www.biopark.de</p>	<p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ produzione in serra ■ produzione di piante ornamentali ■ viticoltura <p>Vale esclusivamente per prodotti provenienti dalla Germania</p>
<p>Verbund Ökohöfe e.V. Windmühlenbreite 25d, D-39164 Wanzleben Tel. 0049 392 095 379 9 e-mail: info@verbund-oekochoefe.de www.verbund-oekochoefe.de</p>	<p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ produzione di funghi ■ produzione di piante ornamentali ■ viticoltura <p>Vale esclusivamente per prodotti provenienti dalla Germania</p>
<p>Biokreis e.V. Stelzlhof 1, D-94034 Passau Tel. 0049 851 756 500 e-mail: info@biokreis.de www.biokreis.de</p>	<p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ produzione di funghi ■ produzione di piante ornamentali <p>Vale esclusivamente per prodotti provenienti dalla Germania</p>
<p>Bioland e.V. Kaiserstr. 18, D-55116 Mainz Tel. 0049 613 123 979 0 e-mail: info@bioland.de www.bioland.de</p>	<p>Prodotti di aziende associate a Bioland e.V. in Germania e delle superfici vicine alla frontiera all'estero o in Italia (Alto Adige)</p>
<p>Demeter e.V. Brandschneise 1, D-64295 Darmstadt Tel. 0049 615 584 690 e-mail: info@demeter.de www.demeter.de</p>	<p>Vale esclusivamente per prodotti provenienti dalla Germania</p>
<p>Gäa e.V. Brockhausstrasse 4, D-01099 Dresden Tel. 0049 351 401 238 9 e-mail: info@gaea.de www.gaea.de</p>	<p>Settori di produzione esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ produzione di piante ornamentali <p>Vale esclusivamente per prodotti provenienti dalla Germania</p>

Associazione	Limitazioni
Naturland-Verband für ökologischen Landbau e.V. Kleinhaderner Weg 1, D-82166 Gräfelfing Tel. 0049 898 980 820 e-mail: naturland@naturland.de www.naturland.de	Settori di produzione esclusi: ■ produzione in serra Vale esclusivamente per prodotti provenienti dalla Germania

Allegato 1 alla parte V, cap. 3.8: Prodotti a rischio

Per le seguenti colture ovvero per i seguenti Paesi di origine, esiste un elevato rischio:

- OGM in soia, mais, colza e altre colture critiche in rapporto agli OGM
- contaminanti organoclorurati nel caso di semi di zucca e prodotti a base di semi di zucca
- radioattività nel caso di prodotti provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari
- pesticidi nel caso di prodotti provenienti da Ucraina, Russia, Kazakistan, Cina e Moldavia
- pesticidi in prodotti provenienti dall'India

1. Requisiti generali

- I campioni da analizzare vanno prelevati da merce effettivamente importata. Al riguardo deve essere osservata una di queste varianti:
 - Variante 1, prelievo di campioni in Svizzera: analisi singole ripartite nel corso dell'anno o analisi collettive almeno una volta per anno civile, composte da unità ragionevoli dello stesso prodotto e di uguale origine. Occorre assicurare che, in caso di residui, possano essere eseguite analisi delle singole forniture.
 - Variante 2, prelievo di campioni presso l'esportatore (ultimo punto prima dell'importazione diretta in Svizzera): Il prelievo dei campioni viene eseguito da un organismo indipendente (senza interessi commerciali nei confronti della merce in questione) ed è rappresentativo della relativa partita di merci. Il processo avviene nella merce imballata o in trattamento, così come viene esportata direttamente in Svizzera. In questo caso non sono ammesse analisi collettive.
- Per entrambe le varianti vale quanto segue: Le analisi vanno eseguite in un laboratorio in Svizzera o in un laboratorio riconosciuto da Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) e.V. (laboratorio accreditato con metodi che devono interessare il settore accreditato del laboratorio, ad esempio ISO 17025). Ciò vale anche per analisi relative a OGM e alla radioattività, anche se per tali metodi non c'è un riconoscimento specifico da parte del BNN.
- Il rapporto di analisi deve poter essere messo inequivocabilmente in relazione con la merce importata, ad esempio indicando il numero di partita.
- I risultati positivi delle analisi vanno notificati immediatamente all'ente di certificazione (sulla base del contratto stipulato con lo stesso) e a Bio Suisse (mediante formulario per la notifica di residui; si veda www.bio-suisse.ch).
- L'importatore è responsabile del rispetto di tali requisiti.
- Se il procedimento descritto in singoli casi non è attuabile, su richiesta sono possibili autorizzazioni speciali in via preliminare.
- L'adempimento degli eventuali obblighi di analisi secondo leggi o ordinanze sull'agricoltura biologica, svizzera o estere, è sempre condizione per la commercializzazione con il marchio Gemma. I requisiti elencati nel presente allegato si applicano in aggiunta. Le analisi eseguite secondo tali disposizioni contano tuttavia ai fini dell'adempimento dei requisiti di Bio Suisse.

Requisiti relativi alla documentazione delle analisi

Il rispetto di tutti i requisiti viene verificato periodicamente. A questo scopo devono essere a disposizione i seguenti documenti da inoltrare su richiesta:

- Tutti i risultati delle analisi, inclusa la prova che tutti i requisiti relativi alle analisi (limite di quantificazione (limit of quantification LOQ), elenco delle sostanze attive ecc.) sono stati rispettati.
- Descrizione del prelievo del campione, almeno tali dati:
 - data del prelievo
 - persona che ha prelevato il campione
 - luogo del prelievo (prima o dopo la ricezione, dopo la trasformazione, dopo il reimballaggio ecc.)
 - modalità di prelievo (rappresentativo vs. casuale/mirato)

2. Requisiti particolari

2.1 Colture OGM

a) Soia, granoturco e colza

Di ogni partita importata o consegna di soia (incl. bevanda di soia), granoturco e colza nonché dei loro prodotti, proveniente da tutti i paesi, vanno analizzati campioni mediante uno screening di OGM.

b) Altri Paesi e colture critici in relazione agli OGM

Di altri prodotti provenienti da Paesi e colture critici in relazione agli OGM secondo l'elenco riportato nell'[Allegato 1 alla parte V art. 4.2.2.5: Elenco dei Paesi e delle colture critici in relazione agli OGM Parte IV, Pagina 42](#) vanno analizzati campioni tramite uno screening di OGM. Eseguire il prelievo come segue:

- In caso di «a» confermato, «b» probabile coltivazione e «x» incrocio possibile, eseguire il prelievo di ogni partita importata
- dove non è ancora nota la coltivazione, ma è presente l'autorizzazione «c»: almeno un campione di una partita importata per anno e Paese

c) Prodotti fortemente lavorati

Per l'importazione di prodotti fortemente lavorati il cui DNA a causa della trasformazione è in parte o completamente degradato l'azienda produttrice è tenuta a provare l'assenza di OGM nelle materie prime. Ciò sarà verificato nel quadro della certificazione annuale Bio Suisse dell'azienda di produzione.

Esempi:

- olio raffinato di colza, granturco o soia
- gallette di mais
- amido di mais/amido di mais ceroso
- lecitina di soia, salsa di soia
- estrusi, glucosio, maltosio, destrosio di mais
- zucchero di canna, melassa e caramello istantaneo di canna da zucchero, rum

d) Requisiti relativi alle analisi e ai metodi d'analisi

Il limite di rilevazione degli apparecchi per analisi deve essere pari ad almeno lo 0,1 % sia per le analisi qualitative PCR (promotore 35S e terminatore NOS) che per le analisi quantitative PCR. Se dalle analisi qualitative PCR risulta la presenza di OGM, vanno eseguite un'analisi quantitativa PCR e un'identificazione.

2.2 Semi di zucca e prodotti a base di semi di zucca

Di ogni partita importata di semi di zucca e di prodotti a base di semi di zucca (ad eccezione di semi non destinati al consumo) vanno prelevati campioni per verificare la presenza di contaminanti organoclorurati.

- Requisiti relativi alle analisi: $LOQ \leq 0,01$ mg/kg
- Il campione deve essere analizzato per verificare la presenza dei seguenti contaminanti organoclorurati: aldrina, isomeri di DDD, isomeri di DDE, isomeri di DDT, dicofol, dieldrina, isomeri di endosulfan incl. solfato di endosulfan, endrin, HCB, isomeri di HCH (tranne lindano), lindano (gamma-HCH), tetradifon. Per quanto riguarda gli isomeri vanno analizzati tutti gli isomeri presenti.

2.3 Prodotti provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari

Per i prodotti provenienti da regioni in cui si sono verificati incidenti nucleari (ad esempio Chernobyl, Fukushima) le analisi relative alla radioattività devono essere eseguite ai sensi dei requisiti contenuti nel documento separato: [«Exigences d'analyses pour les produits Bourgeon provenant de zones influencées par des accidents nucléaires» \(solo in francese\)](#).

2.4 Prodotti da Ucraina, Russia, Kazakistan, Cina e Moldavia

I prodotti da Ucraina, Russia, Kazakistan, Cina e Moldavia devono soddisfare requisiti aggiuntivi. Per ogni partita importata dei prodotti elencati vanno eseguite le seguenti analisi (analisi eseguite in ottemperanza ai termini di legge contano ai fini dell'adempimento dei requisiti di Bio Suisse):

- screening dei pesticidi (pesticidi polari e apolari, spettrometri di massa, ad esempio LC-MS/MS, GC-MS/MS ecc.), almeno 300 sostanze attive: tutti i prodotti
- fosfano (idrogeno fosforato) – $LOQ \leq 0,01$ mg/kg: tutti i prodotti, salvo prodotti freschi, merce surgelata e olio
- glifosato (incl. AMPA) – $LOQ \leq 0,01$ mg/kg: cereali e semi oleosi (incl. soia)
- chlormequat e mepiquat – $LOQ \leq 0,01$ mg/kg: cereali (salvo granturco e miglio), semi di lino, colza, semi di girasole, soia
- erbicidi acidi («acidi fenossialcancarbossilici»), incl. idrolisi alcalina – $LOQ \leq 0,01$ mg/kg: semi di lino, colza, soia, frumento
- nicotina – $LOQ \leq 0,01$ mg/kg: bacche di goji dalla Cina

2.5 Prodotti provenienti dall'India

Per i prodotti provenienti dall'India è necessario eseguire un'analisi dei residui ai sensi della seguente lista.

Per ogni partita importata dei prodotti elencati vanno eseguite le seguenti analisi (analisi eseguite in ottemperanza a termini di legge contano ai fini dell'adempimento dei requisiti di Bio Suisse):

- screening dei pesticidi (pesticidi polari e apolari, spettrometri di massa, ad esempio LC-MS/MS, GC-MS/MS ecc.), almeno 300 sostanze attive: sesamo, soia, semi di lino, riso, lenticchie e spezie
- ossido di etilene (ammontare di ossido di etilene e 2-cloroetano, espresso in ossido di etilene) – LOQ $\leq 0,01$ mg/kg: tutti i prodotti (eccetto frutta surgelata e conserve)
- fosfano (idrogeno fosforato) – LOQ $\leq 0,01$ mg/kg: semi di lino, sesamo, soia, riso, lenticchie e spezie; salvo olio
- glifosato (incl. AMPA) – LOQ $\leq 0,01$ mg/kg: soia e semi di lino
- chlormequat e mepiquat – LOQ $\leq 0,01$ mg/kg: soia e lenticchie
- paraquat – LOQ $\leq 0,01$ mg/kg: lenticchie
- erbicidi acidi («acidi fenossialcancarbossilici»), incl. idrolisi alcalina – LOQ $\leq 0,01$ mg/kg: semi di lino, soia, sesamo e lenticchie
- nicotina – LOQ $\leq 0,01$ mg/kg: semi di lino

Allegato 1 alla parte V art. 4.2.2.5: Elenco dei Paesi e delle colture critici in relazione agli OGM

Il seguente elenco riporta i prodotti che rappresentano un elevato rischio di contaminazione OGM a causa della situazione dell'autorizzazione nel rispettivo Paese.

	mais	soia	colza	papaya	barbabietola da zucchero	riso	canna da zucchero	semi di lino	senape	rapa	patata	zucca	alfalfa	pomodoro	agrostide	mela	prugna	cotone	melanzana	ananas	cartamo
Argentina	a	a	c								c		a					a			
Australia			a						x	x								a			a
Bangladesh																			a		
Bolivia		a																			
Brasile	a	a					b											a			
Cile	a	b	a						x	x											
Cina				a														a			
Costa Rica		b																a		a	
UE	a																				
↳ Portogallo	a																				
↳ Spagna	a																				
Etiopia																			a		
Honduras	a																				
India																			a		
Giappone	c	c	c	c					x	x											
Indonesia	b						b														
Canada	a	a	a		a		c	x	x				a			c					
Colombia	a	c																	a		
Malawi																			b		
Messico		c																	a		
Birmania																			a		
Nigeria																			a		
Pakistan	c																		a		
Paraguay	a	a																	a		
Filippine	a																				
Sudafrica	a	a																	a		
Corea del Sud	c	c	c																c		
Sudan																			a		

	mais	soia	colza	papaya	barbabietola da zucchero	riso	canna da zucchero	semi di lino	senape	rapa	patata	zucca	alfalfa	pomodoro	agrostide	mela	prugna	cotone	melanzana	ananas	cartamo
Swaziland																		a			
Tailandia				a																	
Ucraina	a	b	b						x	x											
Uruguay	a	a																			
USA	a	a	a	a	a	c		c	x	x	a	a	a	a	a	c	c	a			
Hawaii (USA)				a																	
Vietnam	a																				

a = coltivazione

b = coltivazione probabile

c = autorizzazione disponibile, coltivazione non nota

x = nessuna coltivazione, ma incrocio con la colza possibile

Allegato 1 alla parte V, cap. 5.2: Mezzi e misure ammessi per il controllo degli organismi nocivi nello stoccaggio e nella trasformazione

Il presente elenco riguarda solo lo stoccaggio e la trasformazione ed è allegato alla direttiva Bio Suisse «Controllo dei parassiti nello stoccaggio e nella trasformazione» in cui sono disciplinate anche le prescrizioni e le limitazioni per l'applicazione di queste sostanze attive (vedi Lotta antiparassitaria in caso di infestazione acuta) che vanno assolutamente osservate. Il presente elenco è approvato dalla CMI e adeguato regolarmente alla situazione attuale. Non vale per le aziende di produzione agricole.

1. Trattamento di prodotti certificati secondo le direttive Bio Suisse

Sono ammessi i seguenti procedimenti:

- Misure fisico-meccaniche come immagazzinamento, pulizia, ventilazione, setacciatura, asportazione/ aspirazione di merci contaminate, percussioni, impiego di mulini a pioli, trappole elettriche
- Procedimenti termici come surgelamento di merci, trattamento termico di locali e impianti ecc.
- Fumigazione con gas inerti come CO₂, N₂, incl. disinfestazione sotto pressione
- Atmosfera povera di ossigeno
- Farina fossile (diossido di silicio)
- Impiego di organismi utili

2. Trattamenti locali

2.1 Lotta locale con trappole o esche

Sono ammessi i seguenti procedimenti:

- Contro i roditori: trappole ed esche stazionarie con rodenticidi;
- Contro gli insetti: trappole per insetti ed esche stazionarie (p. es. esche in gel, gel antiblatta).
- Contro le tarme: metodi di confusione basati su feromoni a condizione che non impediscano il monitoraggio e l'impiego di organismi utili.

2.2 Trattamenti locali con prodotti a spruzzo, trattamenti delle tane

Possono essere impiegate le seguenti sostanze attive in ordine di priorità decrescente:

- Piretro naturale senza aggiunta di piperonil butossido. Come sinergizzante possono essere usati olio di sesamo o altri oli vegetali.
- Piretro naturale con aggiunta di piperonil butossido come sinergizzante.
- Piretroidi sintetici come deltametrina, permetrina, cipermetrina e Clorpirifos microincapsulati. Sono ammesse solo formulazioni in forma concentrata da diluire in acqua e da versare in contenitori con dispositivo di pompaggio. Aerosol/bombolette spray non sono ammessi.
- mezzi naturali per preservare le scorte ai sensi di RegBio-UE

3. Trattamenti estesi (nebulizzazione e fumigazione)

3.1 Nebulizzazioni

Per la nebulizzazione di locali vuoti possono essere impiegate le seguenti sostanze attive in ordine di priorità discendente:

Sostanza attiva	Periodo d'attesa
Piretro naturale senza aggiunta di piperonil butossido come sinergizzante. Come sinergizzante possono essere usati olio di sesamo o altri oli vegetali.	con sufficiente aerazione almeno 24 h
Piretro naturale con aggiunta di piperonil butossido (sinergizzante)	con sufficiente aerazione almeno 24 h

3.2 Fumigazioni

Per la fumigazione di locali vuoti possono essere impiegate le seguenti sostanze attive:

Sostanza attiva	Periodo d'attesa
Idrogeno fosforato	con sufficiente aerazione almeno 24 h
Difluoruro di solforile	con sufficiente aerazione almeno 24 h

